

Comune di Pietra Ligure

Provincia di Savona

Piazza Martiri della Libertà, 30

17027 Pietra Ligure

PARERE N. 14/2023

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione in materia di destinazione (utilizzo) del fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente anno 2023.

Il sottoscritto, Giorgio Malerba, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Pietra Ligure, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27/12/2021 prende in esame la documentazione

PREMESSO

che l'Organo di Revisione dell'Ente ha ricevuto, a mezzo mail in data 17/08/2023, la richiesta di parere, di cui in oggetto, unitamente alla seguente documentazione:

1. ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (utilizzo risorse) anno 2023 - verbale di preintesa del 08.08.2023;

2. relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria sulla:

a) costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente, per l'anno 2023;

b) destinazione del fondo risorse decentrate personale dipendente, per l'anno 2023, come dettagliato nel prospetto, sottoscritto dalle parti firmatarie del verbale di preintesa del 08.08.2023, acquisito agli atti dell'ufficio (integralmente richiamato per quanto qui non ulteriormente precisato ed indicato) e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente parere;

TENUTO CONTO che

- questo Organo di Revisione dell'Ente ha espresso, con il verbale n. 12 in data 28.07.2023, parere favorevole, in ordine alla compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa (costituzione), per l'anno 2023, con i vincoli di bilancio, certificando - ai sensi del combinato disposto, di cui agli artt. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, 40 e 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 - che gli oneri del fondo risorse decentrate personale non dirigente, per l'anno 2023, così come valorizzati nei documenti allegati, sono rispettosi dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica, compatibili con i vincoli di bilancio, coerenti con i vincoli stessi, previsti dal CCNL 16.11.2022, e trovano capienza negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione triennio 2023-2025, per un importo totale, sottoposto a certificazione, di € 476.052,46;

- l'attività di controllo - ai sensi dell'art. 8, comma 7, del vigente CCNL, relativo al personale del comparto Funzioni Locali - circa la compatibilità in materia di contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio, prevista dall'art. 40-bis del D.Lgs. n.165/2001 è effettuata dall'Organo di Revisione economico finanziaria dell'Ente;



- è pervenuta, a mezzo mail, richiesta di parere in merito alla proposta di destinazione del fondo risorse decentrate per il personale dipendente, per l'anno 2023;

VISTI:

- l'art. 8, comma 7, del CCNL sottoscritto in data 16.11.2022;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (in particolare l'art. 239) e successive modificazioni ed integrazioni;
- il CCNL, relativo al comparto Funzioni Locali, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022 e, in particolare, l'art.79 (ex art.67 del CCNL 2018), che disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate e l'art. 80 sulle modalità di utilizzo delle risorse del predetto fondo;
- il D.Lgs. n. 165/2001, che impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate, che costituisce il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dall'art. 55 del D.Lgs. n.150/2009, innanzitutto nella rubrica - non più "Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa", ma "Controlli in materia di contrattazione integrativa" - demanda all'Organo di Revisione la verifica della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti da norme di legge, disponendo, in particolare, che: "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";
- la determinazione dirigenziale n.352 del 18/07/2023 di costituzione del fondo del personale di qualifica non dirigenziale.
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

RILEVATO che:

- il suindicato CCNL 16.11.2022 ha confermato la suddivisione del Fondo Risorse Decentrate in:
 - a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro,

b) risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e la cui quantificazione è, pertanto, connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;

- l'art. 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001 dispone la nullità delle clausole dell'accordo, qualora in contrasto con i vincoli dei contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;

ESAMINATA la suindicata documentazione trasmessa, a corredo della richiesta di parere;

PRESO ATTO di quanto previsto dalle indicazioni normative riguardanti il Fondo per la contrattazione decentrata:

- a. deliberazione Corte dei Conti n. 6 del 10.04.2018: "Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della L. n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie, individuate ex lege, facenti capo agli stessi capitoli, sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo, posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017";
- b. D.Lgs. n. 75/2017, art. 23, comma 2: "... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.";
- c. CCNL 16.11.2022, art. 79, comma 6: "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa (ora elevata qualificazione), di cui all'art.16, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017";

TENUTO CONTO che lo stanziamento di risorse aggiuntive deve essere correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione, trasparenza della performance, merito e premio, di cui agli artt. 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009;

VISTE la relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo parte economica anno 2023, redatte dal Segretario Generale e dal Dirigente Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dell'Ente, da cui risulta:

- la compatibilità della modalità di destinazione (utilizzo) del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023, con il dettato normativo del CCNL di riferimento;

- la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con il bilancio, essendo "disponibili, negli stanziamenti di bilancio, relativi all'annualità 2023, e le somme necessarie trovano adeguata copertura finanziaria nei capitoli di spesa del personale interessato, per poter liquidare gli emolumenti spettanti";

- il rispetto per il fondo 2023 della previsione normativa, di cui al comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 - c.d. "Decreto correttivo del D.Lgs. n. 165/2001", il quale prevede che: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per

l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data, l'art. 1, comma 236, della L. 28.12.2015, n.208, è abrogato”;

RILEVATO che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;

TENUTO CONTO dell'attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale, espressa dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria dell'Ente nella relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo parte economica - anno 2023:

- a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse, aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse stabili per l'anno 2023 ammontano ad € 234.881,88 , di cui € 202.276,37 soggette al limite, al netto della decurtazione consolidata al 2015 e comprensive degli incrementi di € 14.621,32, non soggetti al limite del 2016, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettere a e b, del C.C.N.L. 21.05.2018 e di € 17.984,19 ex art.79 c.1 lettere b) e d) e del comma 1 bis del CCNL 16.11.2022
- b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

PRESO ATTO:

- della costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente per l'anno 2023, per un importo complessivo di € 476.052,46;
- che l'ammontare totale delle risorse destinate al fondo risorse decentrate personale dipendente, per l'anno 2023, è pari ad €476.052,46, come meglio dettagliato nel suindicato prospetto sottoscritto dalle parti firmatarie del verbale di preintesa del 08.08.2023;

dopo aver preso visione della documentazione in oggetto,

ATTESTA

ai sensi del combinato disposto, di cui agli artt. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, 40 e 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, che gli oneri del fondo risorse decentrate personale per l'anno 2023, così come valorizzati nei documenti allegati, sono rispettosi dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica, compatibili con i vincoli di bilancio, coerenti con i vincoli stessi previsti dal CCNL 16.11.2022 e trovano capienza negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione triennio 2023- 2025, annualità 2023.

Il Revisore dei Conti del Comune di Pietra Ligure

Dott. Giorgio Malerba

